

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **486/1994** (ECLI:IT:COST:1994:486)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **14/12/1994**; Decisione del **15/12/1994**

Deposito del **30/12/1994**; Pubblicazione in G. U. **04/01/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21118**

Atti decisi:

N. 486

ORDINANZA 15-30 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1994 dal Tribunale di Camerino, il 22 aprile 1994 dal Pretore di Bari ed il 25 maggio 1994 dal Pretore di Gela, rispettivamente iscritte ai nn. 324, 504 e 514 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Modesti Siro ed altro, di Di Ciolla Antonio e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di tre distinti giudizi promossi da Angelo Leoni e altri lavoratori agricoli occasionali contro l'INPS per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria nella misura fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni 1989-90, dall'art. 1, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, il Tribunale di Camerino, con ordinanza del 19 aprile 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 7, comma 4, del citato d.-l. n. 86 del 1988, esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione una qualsiasi elevazione dell'indennità ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

che, ad avviso del giudice rimettente, non potendo i ricorrenti giovare della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, le norme impugnate violano gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia per l'irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che si viene a costituire rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche agricoli, sia perché mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore non possono essere assicurati da un'indennità di importo fisso, soggetta nel tempo all'erosione del potere d'acquisto della moneta;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza del 22 aprile 1994, e dal Pretore di Gela, con ordinanza del 25 maggio 1994;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti i ricorrenti chiedendo la declaratoria di illegittimità della norma denunciata;

che si è costituito pure l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi introdotti dalle tre ordinanze, vertendo sulla medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, con sentenza n. 288 del 1994, questa Corte - in conseguenza della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 - ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata, limitatamente al tempo successivo alla data di entrata in vigore del citato d.-l. n. 86 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - già dichiarato illegittimo in parte qua con sentenza n. 288 del 1994, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Camerino e dai Pretori di Bari e di Gela con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.